

Oggetto: Parere in merito alla realizzazione di appostamenti fissi per attività venatoria. (Rif. prot. int. n. 128).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli di esprimere un parere in merito alla possibilità di includere negli elenchi degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI, di cui alla DGR 687/2011) alcune tipologie di appostamenti fissi per attività venatoria;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Con nota PG/2016/0537426 del 19.07.2016, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) chiede al CTS di esprimere un parere in merito alla possibilità di includere negli elenchi degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI, di cui alla DGR 687/2011) alcune tipologie di appostamenti fissi per attività venatoria, individuate da schemi pervenuti al mittente Servizio da parte della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca. Il SGSS chiede altresì, in alternativa, se possano essere adottate procedure semplificate per la realizzazione dei manufatti in oggetto.

Gli schemi sottoposti all'attenzione del CTS sono descritti in una breve relazione tecnica, allegata agli stessi, dalla quale emergono i seguenti elementi caratterizzanti (per gli aspetti strutturali):

- *si interviene all'interno di un bosco ceduo castagneto o macchia;*
- *la tipologia costruttiva non avrà alcun tipo di fondazione ma semplicemente appoggiata al suolo su basamenti di legno, utilizzerà ponteggi edili ed assi in legno (tipo assi da ponteggio) per il piano di calpestio, fino a raggiungere la copertura arborea dell'albero scelto come nascondiglio in attesa dei selvatici, il ponteggio verrà dotato delle sicurezze necessarie per l'accesso al nascondiglio posto nel l'ultimo elemento privo di copertura che verrà mimetizzato al fine di celarsi alla vista dei selvatici;*
- *la struttura viene assicurata al suolo tramite tiranti in cordino di acciaio di adeguata sezione fissati ad ancoraggi posizionati in modo da non creare alcun nocumento alle piante del bosco;*
- *materiali utilizzati: tubolare edile in ferro; pedane in ferro da edilizia; assito in legno; tiranti in cordino di acciaio; ancoraggi in acciaio infissi nel terreno; scale edili per salita e discesa in tubolare; teli e reti mimetiche tipo militare; recinzione perimetrale in rete metallica h. ml. 2.00;*
- *dimensioni della base della postazione di caccia pari a circa ml. 1.20/1.40 x 1.90/2.40, in ogni caso mai superiore ai 4.00 mq, senza nessuna copertura;*
- *l'altezza delle altane varia in base all'altezza delle piante circostanti, dai 10 ai 16 metri, e comunque senza mai superare la copertura arborea.*

Considerato

Si rileva, anzitutto, che l'inclusione di una tipologia di intervento all'interno degli elenchi IPRIPI sopra citati non esime dal rispetto (per gli aspetti strutturali) dalla “*Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni*”, né dalla “*Osservanza della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica*” (per i dettagli in merito si rimanda alla stessa DGR 687/2011 - Allegato 1).

Si rileva altresì che al punto A.7 del citato “Allegato 1”, viene ammessa la possibilità di includere nell’elenco degli IPRIPI anche “*manufatti ed elementi assimilabili*”, intendendo con ciò “*Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento*”.

La casistica in esame (altane per appostamenti fissi per attività venatoria) non trova, negli elenchi presenti, interventi a cui si possa fare un riferimento diretto, per materiali, tipologia costruttiva, aspetti dimensionali e di peso.

Tuttavia, diversi punti degli elenchi contemplano interventi che appaiono simili alle “altane” in discussione in termini di “esposizione” (componente del “rischio” che caratterizza la “ratio” degli IPRIPI), sia essa diretta (persone ospitate nell’opera) che indotta sull’ambiente circostante (persone esterne all’opera). Ci si riferisce, in particolare:

- ai punti *A.1.1* (tettoie), *A.3.1* (manufatti leggeri per servizi) ed *A.3.2* (locali impianti tecnologici), per quanto concerne l’esposizione diretta, sebbene occorra debitamente ridurre le superfici per tener conto delle maggiori altezze delle altane;
- ai punti *A.4.2* (torri a supporto di impianti), *A.4.3* (portali) ed *A.5.3* (strutture verticali per stoccaggio) per quanto concerne l’esposizione indotta (si tratta peraltro di strutture che prevedono comunque la presenza quantomeno occasionale di persone per manutenzione e gestione).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all’unanimità dei presenti

è del parere

che le altane per appostamenti fissi per attività venatoria, così come descritte in premessa, possano essere incluse, con le dovute limitazioni, negli elenchi degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI, di cui alla DGR 687/2011).

In particolare si propone di introdurre, con appropriato atto della Giunta Regionale, la seguente voce:

Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale $\leq 4 \text{ m}^2$ ed altezza totale non superiore a 3 m [L0], 6 m [L1] o 15 m [L2].

Ferma restando la necessità del rispetto delle norme tecniche per tutte le casistiche, si ritiene che la “relazione tecnica esplicativa”, prevista nella fattispecie [L2], debba necessariamente contenere (in considerazione delle altezze raggiunte):

- le verifiche di stabilità, sia della struttura in elevazione che dei suoi collegamenti al terreno (base di appoggio, funi ed ancoraggi), tenendo conto della situazione specifica in cui avviene l’installazione;
- un piano di manutenzione che garantisca il corretto comportamento dell’opera e rispondenza alle ipotesi di calcolo, per tutta la sua durata in esercizio.

Il CTS ritiene inoltre che, in alternativa all’inserimento negli elenchi IPRIPI o nei casi in cui le dimensioni eccedano i limiti sopra indicati, possano essere comunque adottate procedure semplificate per la realizzazione dei manufatti in oggetto.

Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di predisporre ed autorizzare “soluzioni tipo” che contemplino la situazione più cautelativa (per dimensioni, carichi, tipologia di terreno, etc.) tra quelle che si possono manifestare per la specifica installazione.

Autorizzata la soluzione tipo, le successive installazioni potrebbero seguire un iter autorizzativo semplificato, essendo sufficiente produrre (da parte del Progettista) ed esaminare/autorizzare (da parte della struttura competente) un elaborato integrativo che illustri e dimostri come le condizioni locali specifiche rientrino nella situazione limite adottata nella “soluzione tipo” pre-autorizzata.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



